

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Visto l'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che ha istituito il Fondo per la competitività e lo sviluppo presso il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il comma 842 del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006, il quale prevede che a valere sulle risorse del Fondo per la competitività e lo sviluppo sono finanziati i progetti di innovazione industriale individuati nell'ambito delle aree tecnologiche dell'efficienza energetica, della mobilità sostenibile, delle nuove tecnologie della vita, delle nuove tecnologie per il *made in Italy* e delle tecnologie innovative per i beni e le attività culturali;

Visto il comma 843 del medesimo art. 1 della legge n. 296 del 2006 che prevede che per l'individuazione dei contenuti dei progetti di innovazione industriale il Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri interessati, nomina un responsabile di progetto;

Considerato necessario definire le caratteristiche e le modalità di attuazione dei progetti di innovazione industriale e i compiti del responsabile di progetto di cui al citato comma 843 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006;

Ritenuto che ricorrono le condizioni per provvedere di cui al punto 1 della direttiva del Presidente del Consiglio in data 22 febbraio 2007, trattandosi di evitare ogni interruzione dell'attività diretta a favorire gli investimenti pubblici e che pertanto la definizione delle caratteristiche e delle modalità procedurali di cui sopra è da considerare non procrastinabile per assicurare pienezza e continuità all'azione amministrativa;

DECRETA

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto definisce le caratteristiche e le modalità di attuazione dei progetti di innovazione industriale, nonché i compiti del responsabile di progetto di cui all'articolo 1, comma 843, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 2

Caratteristiche dei progetti di innovazione industriale

1. I progetti di innovazione industriale riguardano la realizzazione integrata di una o più azioni riferite a:

- a) iniziative di rilievo nazionale, finalizzate allo sviluppo di nuove tipologie di prodotti e/o servizi, caratterizzate da un elevato livello di innovazione tecnologica e da un impatto di sistema e/o filiera; le iniziative, che possono essere sviluppate da una pluralità di soggetti, comprendono, in particolare, attività di ricerca, sviluppo sperimentale e investimenti produttivi;
- b) realizzazione di infrastrutture materiali e immateriali;



- c) misure di regolamentazione e semplificazione amministrativa;
- d) azioni di contesto da attuare attraverso forme di sostegno alla domanda, servizi complementari e collegati.

2. I progetti di innovazione industriale contengono, di norma, i seguenti elementi, che sono più analiticamente descritti nell'allegato 1:

- A) situazione del Paese in relazione all'area tecnologica di riferimento;
- B) strategia e tipologie di intervento;
- C) azioni e modalità attuative;
- D) piano finanziario;
- E) soggetti attuatori;
- F) criteri e modalità di monitoraggio e valutazione.

Art. 3

Modalità attuative dei progetti di innovazione industriale

1. Per l'attuazione delle azioni previste nei progetti di innovazione industriale il Ministero dello sviluppo economico provvede:

- a) a stipulare appositi Accordi di Programma Quadro ovvero a realizzare altre forme di cooperazione istituzionale con le Amministrazioni centrali, regionali o locali coinvolte;
- b) a individuare, sulla base dei criteri definiti nel progetto, eventuali altri soggetti pubblici o privati, con i quali stipulare appositi convenzioni o contratti.

2. Negli atti di cui al comma 1 sono definite le modalità operative per la realizzazione e il monitoraggio delle azioni.

3. Qualora il progetto, in tutto o in parte, venga attuato attraverso il ricorso ad enti strumentali dell'Amministrazione, ovvero ad altri soggetti esterni, secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 844 della legge 296 del 2006, il Ministero dello sviluppo economico stipula appositi contratti o convenzioni, anche a seguito di procedure ad evidenza pubblica, se previste.

4. Il supporto tecnico-amministrativo nelle fasi di elaborazione e gestione dei progetti di innovazione industriale, comprese le attività di monitoraggio e valutazione, è assicurato dall'Istituto per la Promozione Industriale (IPI).

Art. 4

Rimodulazione dei progetti

1. Nel caso di mancata o parziale attuazione di una o più azioni previste nel progetto di innovazione industriale, il Ministero dello sviluppo economico può definire una rimodulazione del progetto stesso, anche sulla base di specifica proposta del responsabile di progetto.



Art. 5
Compiti del responsabile di progetto

1. Con apposito contratto sono regolati i rapporti tra il responsabile di progetto e la Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del Ministero dello sviluppo economico.

2. Il responsabile del progetto individua eventuali strutture ed enti specializzati da utilizzare per l'elaborazione del progetto, in accordo con la Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività, indicando l'onere finanziario previsto, le modalità e i tempi di svolgimento delle relative attività. I relativi incarichi sono affidati dalla Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività.

3. Il responsabile di progetto, nello svolgimento dei suoi compiti e funzioni, si coordina con la Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività.

23 FEB. 2007

IL MINISTRO



Elementi e caratteristiche dei progetti di innovazione industriale

I progetti di innovazione industriale, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2 del D.M. 23 febbraio 2007 devono contenere i seguenti elementi:

A) Situazione del Paese in relazione all'area tecnologica di riferimento

- A1. Principali indicatori economici, sociali, produttivi e settoriali;
- A2. Evidenziazione di eventuali specificità e/o squilibri territoriali;
- A3. Principali settori produttivi interessati direttamente e indirettamente;
- A4. Analisi del posizionamento italiano rispetto al quadro internazionale, punti di forza e di debolezza.

B) Strategia e tipologie di intervento

Descrizione del progetto di innovazione industriale finalizzato a concorrere al raggiungimento degli obiettivi tecnologico-produttivi, con indicazione specifica dei seguenti aspetti:

- B1. Settori economici e produttivi coinvolti direttamente ed indirettamente nel progetto, competenze, tecnologie, prodotti e servizi;
- B2. Soggetti pubblici e privati da coinvolgere;
- B3. Eventuali differenziazioni e articolazioni territoriali della strategia;
- B4. Articolazione temporale del progetto.

C) Azioni e modalità attuative

Con riferimento a ciascuna azione devono essere indicati i seguenti elementi:

- C1. Per le azioni strategiche di innovazione industriale, di cui all'art. 2, comma 1, lettera a):
 - a) finalità specifica da perseguire;
 - b) tipologia di prodotto e/o servizio da realizzare;
 - c) caratteristiche dei soggetti da coinvolgere;
 - d) struttura e modalità di realizzazione dell'azione ed eventuali vincoli realizzativi;
 - e) durata ed entità economica minima dell'intera azione strategica;
 - f) singole attività finanziabili e relativa entità economica massima;
 - g) criteri per la valutazione e selezione delle proposte progettuali;
 - h) modalità di trasferimento delle risorse finanziarie.
- C2. Per le azioni di infrastrutturazione, di cui all'art. 2, comma 1, lettera b):
 - a) caratteristiche delle eventuali infrastrutture materiali e immateriali;
 - b) localizzazione degli interventi;
 - c) connessione con altre azioni del progetto di innovazione industriale.
- C3. Per le azioni di regolamentazione, di cui all'art. 2, comma 1, lettera c):
 - a) descrizione degli eventuali interventi di tipo regolamentare e di semplificazione amministrativa;
 - b) funzionalità con altre azioni del progetto di innovazione industriale.
- C4. Per le azioni di contesto, di cui all'art. 2, comma 1, lettera d):
 - a) descrizione delle eventuali azioni di contesto;
 - b) funzionalità con le altre azioni del progetto di innovazione industriale;
 - c) caratteristiche dei soggetti da coinvolgere.

D) Piano finanziario

Risorse finanziarie complessive disponibili e articolazione delle stesse per azione e per anno, con indicazione specifica delle spese di gestione.

E) Soggetti attuatori

Con riferimento a ciascuna azione devono essere individuati i soggetti attuatori ovvero i criteri e le modalità per l'individuazione degli stessi. Per soggetto attuatore si intende l'amministrazione pubblica, ovvero altri soggetti pubblici o privati, responsabili dell'attuazione di una o più azioni nell'ambito di un progetto di innovazione industriale.

F) Criteri e modalità di monitoraggio e valutazione

In relazione a ciascuna azione devono essere individuati specifici indicatori per il monitoraggio fisico e finanziario e per la valutazione in itinere ed ex post.

D) Piano finanziario

Risorse finanziarie complessive disponibili e articolazione delle stesse per azione e per anno, con indicazione specifica delle spese di gestione.

E) Soggetti attuatori

Con riferimento a ciascuna azione devono essere individuati i soggetti attuatori ovvero i criteri e le modalità per l'individuazione degli stessi. Per soggetto attuatore si intende l'amministrazione pubblica, ovvero altri soggetti pubblici o privati, responsabili dell'attuazione di una o più azioni nell'ambito di un progetto di innovazione industriale.

F) Criteri e modalità di monitoraggio e valutazione

In relazione a ciascuna azione devono essere individuati specifici indicatori per il monitoraggio fisico e finanziario e per la valutazione in itinere ed ex post.